Codice A1816A

D.D. 16 ottobre 2017, n. 3347

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5821. Autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di un ponticello sul rio Rupitone in comune di Robilante (CN). Richiedente: Amministrazione Comunale di Robilante.

In data 01/08/2017, l'Amministrazione Comunale di Robilante, con sede in Robilante – Piazza Regina Margherita n. 27, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione demaniale per il mantenimento di un ponticello carrabile sul rio Rupitone, lungo la strada Balme del comune di Robilante.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato rio Rupitone è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Franco Giraudo, in base ai quali è previsto il mantenimento del ponticello lungo la viabilità comunale, avente una superficie di occupazione demaniale pari a m² 157,40.

In data 08/09/2017 è pervenuta la documentazione integrativa.

La documentazione tecnica è stata approvata dal Comune di Robilante con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 27/07/2017.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che il ponticello, costituito da una tubazione corrugata in acciaio di forma ellittica, è esistente e che la portata di piena valutata con tempi di ritorno di 30 anni risulta smaltita entro la sezione di attraversamento, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria; non essendo garantito il franco di sicurezza previsto dalla Direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Compatibilità idraulica infrastrutture), dovranno essere assunti i seguenti adempimenti a carico del concessionario:

- misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale del ponte e del tratto di corso d'acqua interessato (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso);
- misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e a salvaguardia della pubblica incolumità; al superamento delle condizioni di sicurezza dovrà essere vietato il transito sul ponticello.

A seguito del sopralluogo, dall'esame degli atti progettuali e preso atto del miglioramento delle condizioni di deflusso del rio, il mantenimento del ponticello in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto di quanto sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 27/07/2017;

determina

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Robilante, con sede in Robilante – Piazza Regina Margherita 27, a mantenere il ponticello sul rio Rupitone nel comune di Robilante, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto degli adempimenti sopra riportati e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

- il ponticello è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del Comune di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore; gli eventuali oneri di ripristino saranno a totale carico del Comune;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponticello, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Considerate le criticità del ponticello e i conseguenti adempimenti richiesti, si ritiene che debbano essere progettati e realizzati idonei interventi di adeguamento al fine di rendere l'opera compatibile

con il regime idraulico del corso d'acqua, garantendo il franco idraulico minimo previsto dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE dott. for. Elio PULZONI